

INDICAZIONI PROGETTUALI INERENTI LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA PUNTI VENDITA E DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Le indicazioni sotto riportate sono da riferirsi a istanze di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche e di dilavamento provenienti da superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli (Art. 3 c. 1 lett. "c" del R.R. n. 4/2006).

Tali indicazioni sono formulate sulla base della seguente normativa:

- Regolamento Regionale n. 4 del 26 marzo 2006 *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne"*;
- D.g.r. 21 giugno 2006 n. 8/2772 *"Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia"*;
- D.g.d. del 18 luglio 2007 n. 8056 *"Indicazioni per l'attuazione di disposizioni concernenti lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne"* e circolare allegata alla stessa D.g.d.;
- D.g.r. 20 gennaio 2010 n. 8/11045 *"Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'Ambito"*;
- Parte Terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.". 152/06 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*.

Le indicazioni vengono fornite in modo differenziato per i punti vendita di nuova costruzione o in ristrutturazione, ove è possibile predisporre ed effettuare prima della realizzazione degli impianti idonei interventi sulla rete di fognatura, e per i distributori esistenti.

Resta inteso il corretto dimensionamento e funzionamento dei manufatti installati, con particolare riferimento a sistemi di trattamento ed alle vasche di prima pioggia, in conformità con quanto stabilito dalle normative sopra richiamate.

I. IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE/IN RISTRUTTURAZIONE CON SUPERFICIE COMPLESSIVA SUPERIORE A 1000 MQ

1. SEPARAZIONE DELLE RETI

Nei nuovi punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli, tutte le reti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque industriali (es. derivanti da autolavaggi annessi), devono essere separate e singolarmente ispezionabili.

2. DIFFERENZIAZIONE DELLE SUPERFICI SCOLANTI

Le superfici scolanti (insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni analoga superficie scoperta), dovranno essere differenziate e separate secondo i criteri qui esplicitati:

- **Zona A** – superfici scolanti ove sono ubicati gli impianti di distribuzione carburante e costituite da:
 - isole di rifornimento delle automezzi;
 - zona di carico dei carburanti nei serbatoi interrati di stoccaggio;
 - zone nelle quali si effettuano operazioni connesse ai punti vendita che implicano l'uso, lo stoccaggio e/o la movimentazione di sostanze pericolose quali idrocarburi, olii minerali, etc. (es aree di manutenzione autoveicoli, di interventi quali sostituzione di batterie, di pastiglie freni, di olii motori e/o dell'impianto frenante);
- **Zona B** – superfici scolanti non complementari alla distribuzione e altre superfici quali, a titolo di esempio :
 - aree di pertinenza di attività (bar, minimarket, etc..), purché segregate/separate dalle zone di tipo A con griglie di raccolta delle acque o dorsi di mulo;
 - aree di parcheggio;
 - aree a verde con possibilità di ruscellamento delle acque meteoriche sulle superfici scolanti;
 - coperture, tetti, pensiline e terrazze.

3. INDICAZIONI PROGETTUALI PER LE SUPERFICI SCOLANTI APPARTENENTI ALLA ZONA "A"

Scarico in pubblica fognatura

- a. Le acque meteoriche incidenti sulla Zona A devono essere inviate in pubblica fognatura previo passaggio in idoneo desolatore (statico, a coalescenza, a nastro, ecc.) ed eventuali dissabbiatori; tali impianti dovranno essere conformi alla normativa e alle norme tecniche vigenti (**riferimento UNI EN 858:1-2**)
- b. Ai sensi dell' art. 5, comma 4, R.R. 4/06 tali acque potranno essere sottoposte a *"trattamento con impianti con funzionamento in continuo, progettati sulla base della portata massima stimata in connessione con gli eventi meteorici"* di breve durata e di elevata intensità. In questo caso l'autorizzazione stessa verrà rilasciata, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del R.R. n. 4/2006, previa valutazione dell'idoneità dell' impianto di depurazione con funzionamento in continuo prescelto.
- c. **In alternativa** potrà essere effettuata la separazione tra le acque di prima e seconda pioggia, con recapito della prima pioggia in pubblica fognatura e della seconda pioggia esclusivamente in CIS o nella rete pubblica delle acque bianche , laddove esistente.
- d. Lo scarico delle acque meteoriche deve essere effettuato nel rispetto dei valori limite di emissione previsti dall'art. 7, comma 1, lettera a) del R.R. n. 4/06, ovvero deve rispettare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione approvati dall'Autorità d'Ambito e concordati con il Gestore integrato (*"Regolamento per l'utenza del*

servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui") approvato con Deliberazione n. 4 del 10/06/2010.

- e. Il rispetto dei valori limite di emissione in pubblica fognatura delle acque meteoriche deve essere accertato su campioni istantanei prelevati, di norma, durante l'evento meteorico (indicativamente entro la prima mezz'ora dall'inizio della precipitazione o comunque non appena si sia generata una portata allo scarico tale da consentire il prelevamento di campioni), a valle dei presidi depurativi installati (desolatore o eventuale dissabbiatore).
- f. Il gestore dell'attività dovrà predisporre una procedura ed un programma di gestione degli impianti che preveda:
 - un controllo analitico annuale delle acque scaricate, a cura del gestore dell'impianto, almeno per i seguenti parametri:
 - a. pH
 - b. C.O.D.
 - c. S.S.T. (Solidi Sospesi Totali)
 - d. Idrocarburi Totali
 - e. BTEX (Benzene, Toluene, Etilene, Xilene)
 - un controllo mensile della funzionalità dei presidi depurativi con interventi di manutenzione programmati nel tempo;
 - la predisposizione di un registro ove annotare gli interventi di controllo e manutentivi effettuati sugli impianti depurativi (desolatore e dissabbiatore);
 - lo smaltimento periodico presso terminali di conferimento autorizzati dell'olio e delle sabbie accumulate e rimosse dai presidi depurativi.

4. INDICAZIONI PROGETTUALI PER LE SUPERFICI SCOLANTI APPARTENENTI ALLA ZONA "B"

Scarico in cis o sul suolo

- a. Le acque meteoriche e di lavaggio incidenti sulle superfici scolanti, e le acque pluviali delle coperture potranno essere inviate, senza separazione, nel corpo ricettore finale individuato (in corpo idrico superficiale o sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo mediante idonee opere di dispersione quali pozzi perdenti e/o impianti di subirrigazione).
- b. In caso di acque di dilavamento provenienti da aree di parcheggio dei veicoli, sulla rete di scarico di tali acque, a monte della punto di commistione con le acque pluviali provenienti da pensiline, tetti e terrazze, deve essere installato un idoneo disoleatore ed eventuale dissabbiatore, dimensionato per il trattamento in continuo della portata massima stimata per eventi meteorici di breve durata ed elevata intensità caratteristici di ogni zona
- c. Per lo scarico delle acque meteoriche sul suolo e/o negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti, dovrà essere prodotta una relazione geologica ed idrogeologica, redatta da idoneo professionista abilitato, che dimostri la compatibilità della struttura disperdente con la natura litologica, le condizioni stratigrafiche e le proprietà idrogeologiche (permeabilità, porosità, spessore) dei terreni interessati. La profondità dei pozzi perdenti non dovrà comunque superare, come norma di buona tecnica ed in relazione all'altezza della falda e della capacità di autodepurazione del suolo, i 2-3 metri dal piano campagna e, in

- ogni caso, garantendo un franco di 2 m dal livello freatico calcolato sulla massima escursione (periodi più piovosi).
- d. In ogni caso, si ricorda che per le acque di seconda pioggia scaricate in CIS i valori limite da rispettare sono quelli dalla Tab.3 - All.5 parte terza del D. Lgs. 152/2006, in particolare:
- Solventi organici aromatici $\leq 0,2$ mg/l
 - Idrocarburi totali ≤ 5 mg/l
- e. Per quanto riguarda le acque di seconda pioggia scaricate sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o in CIS con portata naturale nulla per oltre 120 giorni in un anno idrologico (equiparato al suolo), i valori limite da rispettare sono quelli dalla Tab. 4 - All.5 parte terza del D. Lgs. 152/2006; in particolare:
- Solventi organici aromatici $\leq 0,01$ mg/l
 - Idrocarburi assenti, come previsto dal punto 2.1 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/2006.
- f. Nel caso in cui venga accertato il superamento dei valori limite previsti dal R.R. n. 4/06 il gestore dell'impianto dovrà porre in atto ulteriori misure di prevenzione, e/o separazione e/o trattamento (punto 3, ultimo capoverso, dell'Allegato A alla D.g.r. 21 giugno 2006 n. 8/2772).

Scarico in pubblica fognatura

- g. Nel caso di impossibilità di scarico in cis o sul suolo, così come eventualmente emerso dalla relazione geologica e idrogeologica di cui al punto 4.c.), le acque incidenti sulle superfici scolanti della Zona B, dovranno essere recapitate in pubblica fognatura nel rispetto dei valori limite di emissione previsti dall'art. 7, comma 1, lettera a) del R.R. n. 4/06, ovvero devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione approvati dell'Autorità d'Ambito e concordati con il Gestore integrato "Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui" approvato con Deliberazione n. 4 del 10/06/2010.

II. IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE/IN RISTRUTTURAZIONE CON SUPERFICIE COMPLESSIVA INFERIORE A 1000 MQ

In caso di impianti di nuova costruzione/ristrutturazione che abbiano una superficie complessiva inferiore a 1000 mq non si ritiene strettamente necessaria la differenziazione delle superfici scolanti in "Zona A" e "Zona B". Potranno essere considerate valide le indicazioni fornite per gli impianti già esistenti, come di seguito specificato.

III. IMPIANTI ESISTENTI

1. DIFFERENZIAZIONE DELLE SUPERFICIE SCOLANTI

Le superfici scolanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli, in genere, non sono differenziate fra Zona A e Zona B, così come definite al precedente punto 2. del paragrafo "Impianti di nuova costruzione".

2. SEPARAZIONE DELLE RETI

a. Nel caso in cui il sistema di trattamento installato non risulti adeguato al trattamento in continuo delle acque meteoriche scaricate (in relazione ad eventi di breve durata e forte intensità), si ritiene ammissibile, in alternativa alla sostituzione integrale dell'impianto, che venga realizzata una separazione delle aree in zona "A" e zona "B", come descritto precedentemente al punto "2. DIFFERENZIAZIONE DELLE SUPERFICI SCOLANTI", a patto che vengano realizzati sistemi di separazione (dorsi di mulo, cordolature, griglie e caditoie di raccolta) che impediscano la commistione delle acque meteoriche provenienti da due zone differenti. Qualora, a seguito di tale suddivisione, il sistema di trattamento installato risulti adeguato al trattamento delle acque meteoriche decadenti dalla sola zona "A", si rimanda al precedente punto" INDICAZIONI PROGETTUALI PER LE SUPERFICI SCOLANTI APPARTENENTI ALLA ZONA "A"

b. Nel caso in cui le acque meteoriche incidenti sulle superfici scolanti dell'insediamento subiscano già separazione delle acque di prima e seconda pioggia, le acque di prima pioggia inviate in fognatura dovranno essere trattate in idoneo desolatore (statico, a coalescenza, a nastro, ecc.) ed eventuale dissabbiatore; tali impianti dovranno essere conformi alla normativa e alle norme tecniche vigenti. Le acque di seconda pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo a monte del punto di scarico finale, al fine di garantire il rispetto dei limiti della normativa vigente.

c. Si evidenzia che, nello specifico, per le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti delle stazioni di servizio, il Regolamento R.R. 4/06 (art. 5, comma 4) prevede, in alternativa alla separazione, la possibilità di scarico integrale in fognatura, a condizione che tali acque siano sottoposte al "trattamento con impianti con funzionamento in continuo, progettati sulla base della portata massima stimata in connessione con gli eventi meteorici" di breve dura e di elevata intensità. In questo l'autorizzazione stessa verrà rilasciata, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del R.R. n. 4/2006, previa valutazione dell'idoneità dell'impianto di depurazione con funzionamento in continuo prescelto.

Per gli impianti esistenti, si ritiene che tale soluzione sia la più idonea per garantire il minor impatto ambientale su matrici quali i corpi idrici superficiali e il suolo.

IV. INDICAZIONI GENERALI

Per lo scarico delle acque meteoriche e di lavaggio il gestore dell'impianto dovrà rispettare, sia per impianti di nuova costruzione che per impianti esistenti, le seguenti indicazioni generali:

1. Il conferimento nelle fognature costituite da reti miste con evidenti criticità idrauliche dovrà essere effettuato in modo controllato/regolato, secondo quanto previsto dal Regolamento ATO (nel caso dell'ATO di Monza e Brianza art. 14, comma 2 – quantitativi medi giornalieri e

- di punta massima ammissibile) oppure alla conclusione dell'evento meteorico. Immediatamente a monte del punto di recapito in pubblica fognatura e prima dello scarico in corso d'acqua superficiale o sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo deve essere installato un pozzetto di campionamento (art. 12, comma 1, del Capo II dell'Allegato A alla DGR 20 gennaio 2010 n. 8/11045); per gli impianti esistenti deve rispondere almeno alle caratteristiche previste dalla D.g.r. 8/2772 del 21.06.2006 (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni).
2. I campioni rappresentativi di acque meteoriche da sottoporre ad analisi con cadenza annuale, devono essere prelevati di norma durante l'evento meteorico, con campionamenti istantanei, nel momento in cui lo scarico è in atto.
 3. Gli impianti di trattamento delle acque meteoriche con funzionamento in continuo, (progettati sulla base della portata massima stimata in connessione con gli eventi atmosferici) dovranno essere conformi alla normativa vigente e dovranno rispettare un preciso programma di gestione e di controllo redatto dal gestore del punto vendita (primo capoverso del punto 4. della circolare allegata alla D.d.g. del 18 luglio 2007 n. 8056).
 4. Presso il punto vendita deve essere previsto un presidio di sicurezza ambientale costituito da materiali inerti assorbenti (es. segatura, sabbia, tessuti speciali, ecc.) per il contenimento e la raccolta di eventuali sversamenti accidentali. La messa in sicurezza e la pulizia delle superfici scolanti contaminate da eventi accidentali dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile.
 5. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia delle superfici interessate da eventuali sversamenti dovranno essere smaltiti come rifiuti presso terminali di conferimento autorizzati.
 6. Tutte le aree interessate dalla distribuzione di carburante devono essere adeguatamente impermeabilizzate al fine di evitare la dispersione sul suolo di eventuali sgocciolamenti e sversamenti accidentali che si potrebbero verificare durante il rifornimento stesso. Eventuali sgocciolamenti o versamenti accidentali dovranno essere immediatamente individuati, confinati e raccolti.
 7. Nel raggio di 200 m dal punto vendita carburanti non devono essere presenti opere di captazione e/o di derivazione di acque destinate al consumo umano, ovvero l'impianto di distribuzione non deve ricadere nella zona di rispetto fissata dall'art. 94, comma 4, lettera i, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
 8. Al fine di evitare la contaminazione del corpo ricettore (cis o suolo) in caso di eventi accidentali, sulla rete delle acque meteoriche di seconda pioggia dovrà essere installata una valvola a tre vie (o idoneo sistema di presidio) per deviare il flusso dello scarico verso la pubblica fognatura in caso di sversamenti accidentali nel punto vendita. Il gestore dell'insediamento dovrà predisporre una procedura per regolare l'utilizzo del suddetto sistema. Il personale addetto dovrà essere formato sull'uso della valvola/sistema alternativo ed informato sulle implicazioni che ne derivano da un utilizzo errato.
 9. La funzionalità della valvola a tre vie (o del sistema di presidio installato) dovrà essere controllata mensilmente al fine di garantirne l'efficienza nel caso di un evento anomalo. Il gestore dell'impianto dovrà predisporre un registro ove annotare gli interventi di controllo e



manutentivi effettuati riportando altresì la registrazione degli eventi anomali o accidentali avvenuti.